



Città di Pioltello

Provincia di Milano

**Settore Programmazione Finanziaria e Tributaria,
Politiche Sociali**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 DURATA	4
ART. 3 AMMONTARE E CONSISTENZA DELL'APPALTO	4
ART. 4 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 FINALITÀ DEL SERVIZIO	5
ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
1)ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE:	5
2)AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA:	5
3)PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO DI SEMPLICE ESECUZIONE:	6
4)PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL GOVERNO DELL'ALLOGGIO:	6
5)PRESTAZIONI COMPLEMENTARI:	6
6) ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITÀ LOCALE:	7
7) ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO:	7
ART. 7 ORARI DEL SERVIZIO	7
ART. 8 PERSONALE	7
ART. 9 PARTNERSHIP CON IL VOLONTARIATO LOCALE.....	8
ART.10 STANDARD ORGANIZZATIVI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 11 SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO – TUTELA DELLA PRIVACY.....	9
ART.12 CESSAZIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'UTENTE	9
ART.13 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO	9
ART.14 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA: ONERI E RESPONSABILITÀ	9
ART. 15 LIMITAZIONE DEL TURN OVER.....	11
ART. 16 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 17 CONTROLLI	12
ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO	12
ART.19 MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART. 20 CAUZIONI	13
ART. 21 PENALITÀ	13
ART. 22 RISOLUZIONE	14

a. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;	14
b. in caso di frode o di grave negligenza nell' adempimento degli obblighi contrattuali.....	14
c. nel caso di recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art.21, dopo 9 richiami;	14
ART. 23 COSTITUZIONE IN MORA.....	14
ART. 24 CONTROVERSIE	14
ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI.....	14

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente capitolato lo svolgimento da parte della Cooperativa aggiudicataria delle prestazioni che compongono il Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD - rivolto ad anziani, disabili (handicappati, invalidi civili) e malati terminali, parzialmente o totalmente non autosufficienti per tutte le settimane dell'anno.

Il servizio comprenderà l'erogazione di una serie di prestazioni e interventi di natura socio-assistenziale di sostegno e promozione alla domiciliarità, nell'ottica della realizzazione di un servizio integrato.

Per la gestione del servizio di cui al presente Capitolato d'Appalto il Comune di Pioltello intende avvalersi della collaborazione di una Cooperativa sociale, come definita dalla Legge 8.11.1991 n° 381, iscritta all'Albo regionale della Cooperazione sociale sotto la lettera a) o di un consorzio di Cooperative sociali iscritto all'Albo Regionale della Cooperazione sociale sotto la lettera c). entrambe le tipologie devono risultare iscritte presso il Registro Prefettizio nella sezione VIII – Cooperazione sociale.

Sono ammesse a partecipare anche A.T.I purchè costituite tra i soggetti di cui al comma precedente.

ART. 2 DURATA

La durata del servizio oggetto del presente appalto è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di affidamento del servizio con possibilità di proroga tecnica massimo di 1 anno ai sensi della normativa vigente. E' prevista altresì la possibilità di rinnovo per la medesima durata del periodo contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente capitolato anche in pendenza della sottoscrizione di contratto.

ART. 3 AMMONTARE E CONSISTENZA DELL'APPALTO

L'importo massimo presunto dell'appalto per il triennio è di €. 360.000,00 oltre IVA se dovuta, riportato in via teorica a n° 19.500 ore lavoro complessive da rideterminare in funzione del ribasso offerto e secondo le specifiche indicate nell'offerta .

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato, ivi compreso l'acquisto del materiale occorrente, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presenta capitolato.

Il Comune si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza del servizio sopra descritto.

In caso di variazione alla Ditta aggiudicataria verranno riconosciuti i corrispettivi spettanti sulla base del tipo di intervento effettuato: gli eventuali aumenti del fabbisogno orario saranno indennizzati nella misura del costo orario offerto in sede di gara. Qualora per volontà dell'amministrazione comunale si verifichi una restrizione del presunto monte ore annuali che superi il 20% del predetto monte orario, verranno indennizzate le ore annuali residue, salva la possibilità per il Comune di risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico.

ART. 4 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici, in conformità al presente capitolato e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'Appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di ordine pubblico.

ART. 5 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare risponde alle seguenti finalità:

- consentire al cittadino anziano e/o disabile di mantenere l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, soprattutto nei casi in cui venga a trovarsi nella impossibilità di provvedere autonomamente a se stesso, evitando ricorsi impropri a strutture residenziali o protette;
- facilitare le dimissioni protette da ospedali o da altre strutture in un continuum assistenziale da proseguire al domicilio;
- diventare, tramite i propri operatori, un punto di riferimento e sintesi per l'intera rete familiare, affrontando in modo professionale il bisogno di assistenza complessivamente espresso dalla famiglia nel suo complesso;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra servizi sanitari e socio-assistenziali in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- mantenere il collegamento, e se possibile l'inserimento, della persona-utente nella comunità locale.

ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza domiciliare sono costituiti dal complesso di prestazioni integrate che, a seconda dei casi, potranno essere richieste singolarmente o in abbinamento, in relazione alle esigenze del singolo utente/nucleo familiare.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Per ciascun utente verrà elaborato un *Piano d'Assistenza Individualizzato*, per il quale i servizi sociali potranno indicare l'articolazione delle attività da erogare, sotto indicate a livello esemplificativo e non esaustivo:

1) ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE:

- alzata dal letto;
- igiene personale e aiuto per il bagno;
- vestizione (attività di aiuto ad indossare indumenti);
- aiuto nella somministrazione pasti e nell'eventuale preparazione degli stessi;

2) AUTOSUFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA:

- attività di aiuto nella deambulazione;
- aiuto nella mobilitazione delle persone allettate;
- sollevamento dal letto;
- accorgimenti per una giusta postura degli arti in condizione di riposo;
- aiuto nell'uso di ausili utili all'autonomia personale;

- accompagnamento dell'utente, a piedi, con mezzo proprio, con mezzi pubblici, taxi, con automezzo messo a disposizione dal volontariato, ecc. per disbrigo pratiche, spesa, o visite mediche.

3)PRESTAZIONI DI TIPO SANITARIO DI SEMPLICE ESECUZIONE:

- collaborazione con il personale infermieristico o con il familiare alla gestione della persona ammalata acuta o cronica o del disabile, durante l'igiene personale, nel posizionamento e nel mantenimento delle posture terapeutiche;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, inserite nel programma globale di assistenza in collaborazione con gli operatori sanitari;
- aiuto nella mobilitazione attiva e passiva della persona malata;
- misurazione della temperatura corporea, aiuto nella raccolta del materiale biologico per esami;
- frizioni e massaggi antidecubito;
- collaborazione con personale infermieristico nella sorveglianza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche e delle prescrizioni mediche agli utenti privi di famiglia;
- segnalazioni al Servizio Sanitario Territoriale (medico di base, medico di distretto, etc.), di qualsiasi anomalia nelle condizioni di salute dell'utente. In caso di urgenza ed in mancanza di reperibilità dei familiari o del medico di base, segnalare il caso al 118.

4)PRESTAZIONI ORDINARIE RELATIVE AL GOVERNO DELL'ALLOGGIO:

- operazioni inerenti la pulizia alloggio: tutte le stanze e i servizi e tutti i vani accessori facenti parte dell'unità abitativa e dell'ambiente di vita quotidiana dell'utente;
- pulizie, manutenzione e disinfezione delle suppellettili, in particolare delle comode e delle carrozzine;
- rifacimento dei letti;
- lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e del vestiario personale dell'utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso, con uso di lavatrice e attrezzature dell'utente;
- lavaggio stoviglie;
- raccolta, allontanamento dei materiali dei rifiuti urbani nei sacchetti previsti e allontanamento dei rifiuti organici infetti, previa disinfezione, nei sacchetti previsti.

5)PRESTAZIONI COMPLEMENTARI:

- acquisto generi alimentari/medicinali (sotto prescrizione medica) / vestiario ect.;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ecc.);
- visite ospedaliere nei casi di ricoveri, ect.;

- supporto nel disbrigo e aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche varie quali quelle amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse generale;

6) ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE NELLA COMUNITÀ LOCALE:

- interventi per favorire la promozione il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare e extra familiare;
- stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche mediante il coinvolgimento di parenti, amici, vicini, etc.;
- interventi volti a ridurre la situazione di solitudine ed emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, etc.);
- stabilire rapporti con le strutture ricreative e socio-culturali del territorio (volontariato, etc.).

7) ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO:

- effettuazione di apposite riunioni, generalmente con cadenza settimanale, con l'assistente sociale comunale e il referente del servizio individuato dalla Cooperativa, e/o con tutto il personale impiegato per un confronto su eventuali problemi;
- coinvolgimento dei servizi sociali comunali nel caso di rilevazione durante l'attività di problemi non evidenziati precedentemente;
- rilevazione dei bisogni degli utenti e degli interventi effettuati sulla base di apposite schede, o mediante altre modalità di rilevazione, i cui contenuti, proposti dalla cooperativa aggiudicataria, andranno concordati con l'amministrazione comunale
- stesura, due volte l'anno o su richiesta motivata da parte del Comune, di una breve relazione sui servizi, evidenziando le potenzialità e le criticità dei medesimi.

ART. 7 ORARI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30, distribuito nell'arco della giornata nel rispetto delle principali esigenze dell'utente fruitore, con riferimento ai ritmi di riposo, orario pasti, vita di relazione.

ART. 8 PERSONALE

La Cooperativa aggiudicataria garantirà l'erogazione del servizio in modo del tutto autonomo tramite proprio personale in possesso del titolo di qualificazione professionale di Ausiliario Socio Assistenziali- A.S.A. della Regione Lombardia o di analogo titolo professionale rilasciato da scuole professionali di altre Regioni, in possesso di patente di guida.

La cooperativa dovrà garantire la presenza costante per tutta la durata del contratto di un apposito referente del servizio che si interfacci con l'amministrazione comunale.

Tale referente deve essere persona di comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore dei servizi di assistenza domiciliare a cui affidare compiti di informazione, supporto e vigilanza agli addetti e di pronta risposta a segnalazioni di disfunzioni da parte del Comune.

Il personale della Cooperativa, preferibilmente reperito nel territorio del Comune di Pioltello, di sicura moralità, sana e robusta costituzione fisica, deve essere regolarmente assunto o socio lavoratore e deve inoltre aver già preferibilmente acquisito esperienza (almeno biennale) e conoscenza delle necessità socio-assistenziali-sanitarie.

Al momento dell'affidamento del servizio, oltre all'indicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere esibiti, su richiesta dell'Amministrazione comunale, i titoli e/o lo stato di servizio/curriculum, comprovante la richiesta esperienza. Tali titoli dovranno essere presentati anche in seguito in caso di turn over di personale.

La cooperativa aggiudicataria s'impegna a fornire al personale idonea dotazione, sia vestiaria che strumentale, nonché i relativi dispositivi di protezione individuale.

L'abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal DLgs 626/94 e successive modifiche.

Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti ad esso affidati.

Il personale della Cooperativa inoltre deve essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio, al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 9 PARTNERSHIP CON IL VOLONTARIATO LOCALE

L'aggiudicataria e il Comune di Pioltello si impegnano a valorizzare la collaborazione e promuovere la partecipazione delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio.

ART.10 STANDARD ORGANIZZATIVI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di assistenza vengono programmati dall'amministrazione comunale, d'intesa ed in collaborazione con la Cooperativa aggiudicataria nella persona del referente del servizio.

Le situazioni da prendere in carico vengono individuate dall'assistente sociale responsabile del servizio di assistenza comunale e segnalate al referente della Cooperativa aggiudicataria al fine di stilare congiuntamente una *proposta di Piano d'assistenza individualizzato*. Tale Piano, redatto su apposita scheda-progetto, comprende, in funzione degli obiettivi assistenziali individuati: l'indicazione del calendario degli interventi, della durata dell'intervento, la quantità di ore da svolgere ed i contenuti dell'intervento stesso. Il Piano di assistenza potrà essere modificato in qualsiasi momento. Di ciascuna modifica dovrà essere tenuta annotazione.

I servizi dovranno essere garantiti:

- secondo il Piano di assistenza individuale concordato che sarà sottoposto a verifiche periodiche da parte del servizio di assistenza sociale comunale, in collaborazione con il responsabile coordinatore del servizio;
- nel rispetto degli orari comunicati; in caso di impedimento l'informazione deve essere fornita almeno 12 ore prima, salvo casi eccezionali e rivolta direttamente sia all'utente sia all'assistente sociale comunale;
- da personale idoneo a svolgere le mansioni richieste;
- prevedendo la continuità d'intervento da parte degli stessi operatori domiciliari titolari e, in caso di astensione per qualsiasi motivo dal lavoro del personale titolare, assicurando comunque la continuità e la regolarità delle prestazioni;
- In ogni caso va limitata il più possibile la rotazione degli operatori domiciliari, al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra l'operatore e utente.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre:

- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
- verificare gli aspetti tecnico- operativi degli assistenti domiciliari;

- organizzare, in collaborazione con l'ufficio comunale, uno schedario informatico che verrà tenuto aggiornato da quest'ultimo e che memorizzi tutti i dati più significativi del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 sul trattamento dei dati personali;
- effettuare periodici controlli sull'andamento del servizio.

Gli operatori della Cooperativa devono collaborare con gli altri operatori comunali che intervengono sull'utente e con il servizio sociale del Comune e con ogni altro ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio oltre che con gli operatori del Servizio Domiciliare Infermieristico e Riabilitativo del distretto socio-sanitario cui appartiene Pioltello.

La Cooperativa, nella persona del referente del servizio, deve in ogni caso segnalare al servizio sociale comunale ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del Piano di intervento individuale.

ART. 11 SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO – TUTELA DELLA PRIVACY

Tutto il personale impiegato dalla Cooperativa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, dipendente, consulente e collaboratore, è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e della deontologia professionale, ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio. Si ribadisce pertanto che la ditta aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

ART.12 CESSAZIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO L'UTENTE

La sospensione/cessazione del servizio è disposta dall'amministrazione comunale, previa valutazione, da parte dell'assistente sociale comunale, della situazione complessiva del caso con il referente del servizio.

Le attività di assistenza domiciliare cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente
- decesso dello stesso
- ricovero definitivo presso strutture residenziali
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione
- qualora non venga corrisposta la quota di compartecipazione alla spesa, ove prevista.

Le attività di assistenza domiciliare saranno sospese nel caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

ART.13 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL CONTROLLO DEL SERVIZIO

Periodicamente l'utenza sarà chiamata ad esprimere il proprio gradimento sul servizio ricevuto attraverso verifiche (di customer satisfaction) predisposte dall'amministrazione comunale.

Il diritto dell'utente a presentare reclamo osservazioni, a fare proposte di miglioramento potrà essere esercitato rivolgendosi anche direttamente all'assistente sociale comunale referente del Servizio

ART.14 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA: ONERI E RESPONSABILITÀ

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato speciale, la Cooperativa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dai Servizi sociali comunali. La Cooperativa riconosce per ogni effetto e conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. Resta in facoltà della

Cooperativa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre alle norme precisate nel presente capitolato speciale, la Cooperativa avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti durante l'espletamento del servizio, tutte le Leggi, Regolamenti e provvedimenti di ambito statale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che promulgati durante la durata del rapporto contrattuale.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre garantire:

- la selezione e la formazione del personale, aggiornando professionalmente il proprio personale impiegato nell'appalto;
- la priorità, come previsto dal C.C.N.L., dell'assunzione delle unità lavorative segnalate dal Comune, già in servizio presso la precedente cooperativa aggiudicataria;
- la designazione di un unico referente, con esperienza almeno biennale, che cooperi per l'attivazione del servizio secondo le indicazioni degli uffici preposti;
- la reperibilità del referente di cui al punto precedente durante l'orario dell'intero servizio;
- la dotazione del personale di idoneo automezzo proprio o aziendale;
- la dotazione del personale di tessera di riconoscimento;
- la continuità degli operatori presso i medesimi utenti;
- la presenza di un operatore "jolly" che conosca e sia conosciuto dagli utenti, onde poter garantire la sostituzione dell'operatore "titolare", in caso di improvvisa indisponibilità/assenza;
- l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo nonché di quelli che, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio;
- nei casi di sostituzioni di personale previste anticipatamente, la copresenza in almeno una occasione dei due operatori, quello già conosciuto dall'utente e quello che subentrerà.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna inoltre:

- A. a non utilizzare personale volontario per prestazioni sostitutive di quelle degli operatori;
- B. ad osservare nei confronti del personale dipendente tutte le norme, le leggi ed i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi salariali e previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro, secondo il quadro giuridico vigente. Il trattamento economico e normativo non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal vigente CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà essere configurato.
- C. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio di assistenza domiciliare. Il Comune è esonerato pertanto da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della

Cooperativa, per qualsiasi causa connessa all'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è compreso nel corrispettivo del contratto.

- D. all'obbligo di sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.
- E. a stipulare un'apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione come di seguito detto con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, e per ogni danno anche se qui non menzionato, derivanti dall'attività di gestione del servizio che possano derivare agli operatori o che questi possano causare agli utenti e alle loro cose nonché al Comune e/o a terzi e alle loro cose durante le attività previste nel presente contratto nei casi di non copertura assicurativa regionale esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'assunzione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a €2.000.000= (due milioni).
- F. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del progetto;
- G. a comunicare e tenere aggiornato l'elenco di tutto il personale impiegato nel servizio, indicando il nome e cognome, la qualifica, il luogo/utente presso cui presta il proprio intervento, le ore e i giorni di impiego e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS, INAIL).
- H. ad osservare, oltre al presente capitolato speciale, le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto.

ART. 15 LIMITAZIONE DEL TURN OVER

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Non saranno tollerati turn over, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori ai 2/5 di forze presenti: in caso di superamento di tali limiti senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda in graduatoria, con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 16 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. A tal fine la Cooperativa s'impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, il Comune, previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sulla Cooperativa per i costi sostenuti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto

medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., l'amministrazione comunale segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero l'impresa deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n° 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, fatto salvo l'obbligo, a totale carico della Cooperativa, di informazione a domicilio di tutti gli utenti.

Eventuali difficoltà che si manifestassero nell'espletamento del lavoro dovranno essere prontamente segnalate ai servizi sociali comunali.

ART. 17 CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi previsti dai piani di assistenza individualizzati.

Il Comune controlla e coordina gli obiettivi dell'intervento, mantiene i contatti con il referente della Cooperativa aggiudicataria per la progettazione e il monitoraggio generale.

Il personale del Comune o altro personale all'uopo designato, ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori della Cooperativa aggiudicataria.

L'aggiudicataria può senz'altro avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità d'intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore.

ART. 18 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

ART.19 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti alla Cooperativa aggiudicataria sono eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi effettuati a cui dovrà essere allegato il rendiconto delle ore di servizio prestate da ciascun operatore.

I pagamenti del fatturato verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione mandati di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità comunale.

Non verranno corrisposti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste nel presente capitolato speciale.

Qualora il comune riscontrasse, o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Dai pagamenti saranno detratti gli importi di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quelle delle sanzioni pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicataria.

ART. 20 CAUZIONI

Ai fini della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale complessivo netto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, del pagamento delle penalità eventualmente comminate e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione a tutela dell'interesse dell'Ente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico dell'appaltatore; l'appaltatore resta altresì obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevandone l'importo dal canone di appalto.

La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 21 PENALITÀ

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti la Cooperativa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dall'amministrazione comunale, all'infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione comunale e da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- per mancata effettuazione di un servizio nel giorno concordato ovvero il non invio di un operatore jolly entro due ore da quella prevista per l'intervento in caso di sostituzione dell'operatore: € 500,00 per ogni giorno e per operatore;
- per ogni giorno di non reperibilità del referente del servizio: € 300,00 ;
- per utilizzo di operatori diversi da quelli dichiarati: € 300,00 al giorno per ogni operatore;
- per la mancata sostituzione, su motivata richiesta del Comune, del personale entro 8 giorni lavorativi o per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell'espletamento del servizio: € 1000,00 al giorno per operatore.
- Utilizzo di personale privo delle qualifiche richieste all'art.7: € 3000,00
- Reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 200,00
- Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 2000,00
- Per ogni giorno di ritardo sull'applicazione delle proposte migliorative presentate in sede di gara: €. 300,00

Per ogni ulteriore giorno di ritardo (24 ore) su tempi di cui ai punti sopra evidenziati verrà applicata rispettivamente una penale aggiunta di € 200,00.

Per eventuali inadempimenti non previsti si applicherà una penale di €.500,00.

L'applicazione della penale verrà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale la Cooperativa aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la aggiudicataria regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'aggiudicataria, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Dopo 3 richiami, con applicazione di una penale, il Comune potrà comunque risolvere il contratto senza alcuna pretesa da parte della Cooperativa medesima, fermo restando l'incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti .

ART. 22 RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 21 del presente Capitolato speciale, nei seguenti casi :

- a. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b. in caso di frode o di grave negligenza nell' adempimento degli obblighi contrattuali
- c. nel caso di recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art.21, dopo 9 richiami;
- d. qualora l'impresa per sua grave negligenza dia motivo di non avvio, interruzione, arbitraria sospensione o abbandono dei servizi;
- e. nei casi di sub cessione o di cessione del contratto.
- f. qualora le penali computate a norma dell'art. 21 superino il 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cooperativa che, ricevutola dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino all'indicazione dell'impresa subentrante.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali , fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio ad altro soggetto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

ART. 23 COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'assuntore.

ART. 24 CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Cooperativa aggiudicataria, saranno affidate al giudice competente, secondo le regole della giurisdizione. E' tuttavia in facoltà delle parti, se in ciò raggiungono accordo, procedere al giudizio Arbitrale nel rispetto delle norme processuali relative all'arbitrato di diritto. In caso di Arbitrato il terzo arbitro dovrà essere in ogni caso nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme di cui al vigente codice civile.